

Piano di committenza attività di ricovero
AUSL della ROMAGNA - CENTRO DI RIABILITAZIONE PRIVATO
ACCREDITATO "LUCE SUL MARE" - Rimini
Anno 2016

Disciplina/DRG	Volumi di produzione (gg. degenza)	Importi
RIABILITAZIONE		
Riabilitazione intensiva (cod 56)	2.700	€ 883.548,00
Riabilitazione estensiva (cod. 60)	645	€ 111.324,79
PACCHETTO PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE		
Totale budget 2016		€ 1.074.872,79
Quota extrabudget "Progetto Montecatone" cod. 56 ¹		€ 50.000,00
Quota extrabudget cod. 60 ²		€ 62.798,25
TOTALE EXTRABUDGET		€ 112.798,25
TOTALE PIANO DI COMMITTENZA 2016		€ 1.187.671,04

Regolazione fornitura oggetto del piano di committenza 2016

1. **Piano di committenza** . La tipologia e quantità di prestazioni di degenza erogabili e la loro valorizzazione economica sono definite nel presente piano di committenza a valere per il periodo 1.1.2016-31.12.2016. Alla luce dei risultati significativamente positivi determinati dal consolidamento del percorso di continuità assistenziale in ambito riabilitativo rivolto a pazienti residenti con lesioni midollari post-traumatiche, che prevede, a seguito di specifica valutazione da parte di specialisti dell'Azienda, il proseguimento del trattamento riabilitativo di tipo intensivo (cod. 56) presso il Centro "Luce sul Mare", dopo dimissione dall'Unità Spinale dell'Istituto Riabilitativo di Montecatone, si conferma, sentita la Direzione aziendale, per tale ambito di attività, la destinazione di un'ulteriore quota di €

50.000,00, da considerarsi extrabudget e quindi non storicizzabile, ad integrazione del budget già destinato a ricoveri in riabilitazione intensiva cod. 56. Qualora le dinamiche strettamente collegate a tale percorso non risultassero adeguatamente sostenute da tale importo, ulteriori risorse andranno ricercate nell'ambito del budget complessivo, salvo diverse decisioni condivise che andranno ad integrare formalmente il presente Accordo. Si conferma, sentita la Direzione aziendale, l'esigenza di consolidare il percorso assistenziale rivolto a pazienti con gravi cerebro-lesioni acquisite (GRACER) in dimissione dai Reparti per acuti, in attesa di trasferimento al proprio domicilio o in p.l. come da DGR n.840/08, per cui si stabilisce una quota di € 62.798,25, da considerarsi extrabudget e quindi non storicizzabile, a sostegno di tale ambito di attività di ricovero in Riabilitazione Estensiva (cod. 60).

2. Tariffe e Budget. Il Budget 2016 è definito entro il limite massimo del fatturato 2011- 2% al netto extrabudget 62.798,25 riconosciuto nel 2011. Si applicano le tariffe massime stabilite dai provvedimenti regionali (DGR n.1673/2014) e smi.

3. Percorsi Riabilitazione: Il fornitore con la sottoscrizione del presente piano dichiara di accettare, per l'esecuzione di appropriati percorsi riabilitativi integrati, il documento Ausl Romagna, "Individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione ", allegato quale parte integrante e sostanziale il presente Piano di committenza 2016 (All 1), che sarà sperimentato nell'anno 2016.

4. Monitoraggio Accordo locale: Il presente piano sarà sottoposto al monitoraggio mensile. In ipotesi di scostamenti saranno formulati rilievi formali e / o convocati incontri ad hoc. Ogni superamento dei valori contrattuali non condiviso formalmente non sarà riconosciuto economicamente dall'Azienda in fase di consuntivo. L'invio diretto da Struttura pubblica non solleva il Fornitore dal dovere di un'adeguata programmazione delle attività né dal rispetto delle condizioni contrattuali salvo espressa determinazione delle parti ; né giustifica l'elusione dell'attività di monitoraggio e di informativa verso il committente circa il rispetto dei volumi contrattati.

5. Fatturazione/Pagamenti . Il Fornitore addebiterà all'AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

La fattura dovrà indicare analiticamente e distintamente le attività di ricovero oggetto dei piani di committenza sanitaria ed essere corredata dalla documentazione probatoria a sostegno.

L'Azienda si impegna al pagamento delle fatture entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura fino al raggiungimento del budget complessivo indicato nel piano di committenza. Il pagamento avviene a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a seguito validazione complessiva banca dati regionale e controlli sulla produzione erogata.

L'avvenuto pagamento non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

La struttura dovrà trasmettere fatture mensili, ciascuna con la propria documentazione probatoria a sostegno della richiesta, in modo distinto per

- pazienti residenti nel territorio della AUSL della Romagna;
- pazienti residenti fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
- stranieri, personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile

Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli ispettivi sulle prestazioni erogate, l'esito degli stessi dovrà essere regolarizzato contabilmente dal Fornitore con l'apposita nota di accredito inviata all'AUSL entro 90 giorni dalla definizione della contestazione. Inoltre le eventuali differenze rilevate in sede di controllo, o di validazione dei dati da parte della Regione Emilia-Romagna, nonché le risultanze della Commissione Paritetica Regionale saranno oggetto di apposite note di accredito periodicamente e a consuntivo al pervenire annualmente dei dati da parte della Regione Emilia-Romagna. In caso di mancata emanazione della dovuta nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la AUSL potrà procedere al pagamento in misura ridotta.

6. Controlli. Per la disciplina dei controlli si rinvia alla DGR n° 354/2012 avente ad oggetto " Linee di indirizzo regionali in materia di controlli interni ed esterni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna e ai successivi aggiornamenti. Si rinvia, inoltre, al regolamento aziendale, allegato al presente Accordo (All. 2), quale parte integrante e sostanziale e al Tavolo tecnico di confronto tra le parti che dovrà individuare e condividere le linee guida in materia di appropriatezza prescrittiva.

7. Obbligo informativo

Il Fornitore si impegna a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S..

Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio dell'Accordo fornendo, mensilmente, all'Azienda il file con il flusso ministeriale come previsto dalla Deliberazione GR n° 624/2012.

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, nel rispetto del budget negoziato, in quanto soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale possono giustificare le transazioni economiche e essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.

8. **Assicurazione.** Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

9. **Incompatibilità.** Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. **Risoluzione del contratto.** L'AUSL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Fatte salve le ulteriori conseguenze dell'inadempimento, qualora l'AUSL riscontrasse che le prestazioni erogate non fossero conformi ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità e inadempimenti contrattuali, invierà contestazione per iscritto con specifica motivazione e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie, espressamente previste dalla legge, di risoluzione del presente accordo.

E' causa di risoluzione dell'accordo la revoca definitiva dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accredittamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013.¹

E' altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all'art 22., per quanto compatibili ed applicabili, previo parere preventivo in relazione alla violazione contestata e conseguenze possibili da richiedersi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il presente articolo si applica anche alle condotte previste dal Regolamento aziendale in materia di controlli, di cui all'art. 6.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.

¹ DGR n° 53/2013 " Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le Strutture sanitarie in materia di accreditamento" cap 8 " cause di revoca dell'accredittamento " L'accredittamento è revocato, previa diffida e con provvedimento motivato del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti per l'accredittamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza;
- accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le Strutture del SSR;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
- esternalizzazione della parte prevalente dell'attività.

11. Dati sensibili: La Struttura privata accreditata si impegna al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

12. Codice di comportamento/Anticorruzione. Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.701/2014 e sm.i., (Allegato 3) che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto. Il fornitore è tenuto a tal fine a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, al fine di non incorrere in responsabilità.

13. Foro competente .

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente contratto, le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia.

In caso di controversie di competenza del giudice ordinario, il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Ravenna. Resta ferma la disciplina della gestione del contenzioso in materia di controlli sanitari nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR n° 624/2012.

14. Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia, alle disposizioni del codice civile e nelle more del nuovo Accordo Regionale, all'Accordo Regione ER di cui alla Deliberazione GR n° 624 /2012 confermata con deliberazione GR n° 743/2014.

Sono fatte salve eventuali modificazioni ed integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi aziendali e nuove e diverse disposizioni normative a livello regionale e nazionale

Luce sul mare Soc. Coop.va Sociale a r.l. -O.n.l.u.s. -Sede Legale Viale Pinzon n. 312/314 -47841 Bellaria -Igea Marina è esente dall'imposta ai sensi art. Dlgs 460797.

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno reciprocamente atto della disponibilità a rivedere i contenuti del piano di committenza 2016 nel caso di perfezionamento, condivisione e validazione aziendale del progetto spoke o mielico a pazienti dimessi dall'Unità spinale di Montecatone e/o riguardante il trattamento riabilitativo post intervento chirurgico plastico per lesioni da decubito di particolare gravità per pazienti residenti complessi (gracer o pazienti con mielolesione).

Responsabile sanitario piano di committenza: Direttore Distretto di Ravenna in funzione di Referente aziendale committenza sanitaria - Dott. Andrea Neri

Per l'Azienda Usl della Romagna

(Dr. Andrea Neri)



Per il centro di Riabilitazione privato accreditato

"Luce sul Mare"

Il legale rappresentante

(Sig. Massimo Marchini)



(Dr.ssa Manuela Manini)

Azienda U.S.L. della Romagna
H-G-Acquisizioni Prestazioni
Sanitarie da Erogatori Esterni

Direttore

Dott.ssa Manuela Manini

Allegati : n° 3